

# Il ruolo delle ECAI

## Centrale dei rischi: aspetti normativi

*Solbiati Manuela*  
matr. 708767

- ▶ la valenza delle informazioni
- ▶ procedure e gestione delle informazioni

*Testa Simone*  
matr. 614443

*Magnoni Sara*  
matr. 703092

# Evoluzione scenario normativo

## 1988 – Basilea 1

Requisiti di capitalizzazione delle banche a fronte assunzione rischi di credito.

Problema: coefficienti di ponderazione del rischio rigidi, che non tengono conto dell'effettiva qualità di una controparte.

1996- Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali: prevista esplicita copertura a fronte dei rischi di mercato.

## 2001 – Basilea 2

Obiettivi: più stretta relazione tra valutazione adeguatezza patrimoniale e rischi dell'attività bancaria; rafforzamento della stabilità finanziaria; incentivi per le banche a migliorare i metodi di gestione del rischio ... *per la determinazione dei coefficienti di ponderazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali assumono importanza le valutazioni del merito di credito fornite dalle ECAI.*

## 2010 – Basilea 3

Provvedimenti approvati in conseguenza alla crisi finanziaria 2007-2008. Rafforzamento della regolamentazione, della vigilanza e della gestione del rischio del settore bancario

# Stime del rischio di credito: diverse possibilità a partire da Basilea 2



Intervento **ECAI**

**Metodo standard** → rating esterno è parametro di valutazione del rischio di credito. Si fissa una corrispondenza tra fattore di ponderazione e classe di rating. Posizioni (imprese) prive di rating esterno: ponderazione 100%

## **Metodo dell'Internal Rating:**

Di base: la banca stima internamente solo alcuni elementi (PD), mentre gli altri fattori sono definiti sulla base di criteri prudenziali fissati dal Comitato (LGD, EAD, M)

Avanzato: la banca stima internamente tutti i fattori che concorrono alla definizione dell'internal rating (PD, LGD, EAD, M)

# ECAI *External Credit Assessment Institution*

Sono **agenzie esterne di valutazione del merito di credito** e rappresentano dei fornitori di giudizio circa il rischio di perdita dovuto all'inadempienza di una controparte ai suoi obblighi contrattuali o alla riduzione della qualità del credito erogato a clienti delle banche che hanno adottato il **metodo standardizzato** e, nell'ambito del metodo IRB, limitatamente alle posizioni verso cartolarizzazioni.

Il grado interno di merito creditizio è il **RATING**

Chi è responsabile del riconoscimento delle ECAI?



o Autorità di vigilanza di un altro Stato dell'UE con riconoscimento indiretto da parte della Banca d'Italia

Attenzione: Non è possibile una valutazione di merito sui giudizi attribuiti !

# Riconoscimento delle ECAI

4 agenzie esterne di valutazione hanno ottenuto il riconoscimento :

Fitch Rating

Moody's Investors Service

Standard & Poor's Rating Services

Metodo standardizzato e posizioni verso cartolarizzazioni

Valutazioni **solicited** ad eccezione comparto "finanza pubblica" per il quale sono riconosciuti anche rating **unsolicited**

Cerved Group:

Metodo standardizzato

Valutazioni **unsolicited**

Comparto "imprese a altri soggetti"

Rating **SOLICITED** se rilasciato sulla base di una richiesta del soggetto valutato e verso un corrispettivo.

Diversamente il rating è definito **UNSOLICITED**

# Verifica dei requisiti



Metodologia utilizzata per la definizione dei giudizi:

- Oggettività
- Indipendenza
- Verifica periodica dei giudizi
- Reputazione sul mercato
- Trasparenza

Valutazioni che ne conseguono:

- Credibilità
- Trasparenza

La Banca d'Italia monitora nel tempo la sussistenza dei presupposti

Aggiornamento annuale ai fini del **MAPPING**



Associazione dei rating alle classi di ponderazione di rischio previste dalle Disposizioni di Vigilanza

# Cosa verifica in concreto la Banca d'Italia?

- 1) **OGGETTIVITA'**: metodologia deve tener conto dei fattori rilevanti per discriminare le caratteristiche delle diverse posizioni valutate.

Robustezza della metodologia confermata da dati riguardanti i tassi di default per le singole classi di rating e i tassi di migrazione tra le diverse classi di rating.

Metodologia applicata in modo coerente all'interno di una determinata classe e discriminazione adeguata tra le esposizioni di classi diverse.

- 2) **INDIPENDENZA**: non ci devono essere interferenze esterne nei giudizi formulati dalle ECAI.

Funzione di controllo indipendente dai soggetti responsabili dell'attribuzione del rating che verifica l'effettiva applicazione delle condizioni di indipendenza.

- 3) **VERIFICA DEI GIUDIZI:** le ECAI devono conoscere le situazioni di un soggetto che potrebbero comportare variazioni del rating. Procedure di back-testing per verificare la validità delle impostazioni metodologiche.
- 4) **REPUTAZIONE SUL MERCATO:** accettazione dei giudizi a livello nazionale e internazionale.
- 5) **TRASPARENZA DELLA METODOLOGIA E DEI GIUDIZI:** è richiesta la pubblicità dei principi sottostanti alla metodologia utilizzata. I rating, i tassi di default effettivi e le probabilità di default teoriche associate alle singole classi di rating devono essere accessibili da parte di tutte le banche.

# Procedura di riconoscimento

- L'istanza per il riconoscimento è avanzata dalle agenzie stesse.
- Se le ECAI sono già riconosciute in altri Stati membri dell'UE la richiesta può essere avanzata da una banca che vuole utilizzare le valutazioni di tali ECAI.
- Il processo si conclude entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza e la Banca d'Italia pubblica l'elenco delle ECAI e il relativo mapping.

## MAPPING DEI RATING RILASCIATI DA STANDARD & POOR'S RATING SERVICES

### Metodo standardizzato

Rating a lungo termine per esposizioni verso: amministrazioni centrali e banche centrali; intermediari vigilati; enti del settore pubblico; enti territoriali; banche multilaterali di sviluppo; imprese e altri soggetti

Classe di merito di credito	Coefficienti di ponderazione del rischio				ECAI
	Amministrazioni centrali e banche centrali	Intermediari vigilati, enti del settore pubblico, enti territoriali*	Banche multilaterali di sviluppo	Imprese e altri soggetti	Standard & Poor's
1	0%	20%	20%	20%	da AAA a AA-
2	20%	50%	50%	50%	da A+ a A-
3	50%	100%	50%	100%	da BBB+ a BBB-
4	100%	100%	100%	100%	da BB+ a BB-
5	100%	100%	100%	150%	da B+ a B-
6	150%	150%	150%	150%	CCC+ e inferiori

\*In base a quanto stabilito dalle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" per queste categorie si deve fare riferimento alla classe di merito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'Amministrazione Centrale dello Stato nel quale tali soggetti hanno la sede principale

# Applicazione dei rating rilasciati

Le banche che intendono impiegare le valutazioni delle ECAI devono darne comunicazione alla Banca d'Italia.

Scelta la valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI, questa deve essere utilizzata per tutte le esposizioni all'interno dalla stessa classe di esposizione.

Criteri da seguire per evitare scelte di comodo.

Se la banca si avvale dei giudizi di più ECAI, gli unsolicited rating devono essere considerati solo in mancanza di solicited rating.

Valutazione del merito di credito...non solo ECAI...ma anche

# CENTRALE DEI RISCHI

È un servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia; è disciplinato dalla delibera del CICR del 29 marzo 1994 e dalla Circolare di Banca d'Italia 11 febbraio 1991 n. 139 (14 °aggiornamento del 29 aprile 2011)

La Banca d'Italia fornisce un'informativa utile per l'**analisi** e la **gestione del rischio di credito**.

L'obiettivo perseguito è di **contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti** e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio.



# Chi deve comunicare le informazioni alla Banca d'Italia?

Il sistema informativo raccoglie tutte le indicazioni utili riguardanti l'indebitamento della clientela delle **banche** iscritte nell'albo di cui all'art. 13 TUB, quindi non solo banche italiane ma anche filiali di banche estere stabilite nel territorio italiano.

Inoltre partecipano al servizio anche gli **intermediari finanziari** di cui all'art. 106 TUB, iscritti nell'albo e/o **nell'elenco speciale di cui agli art. 64 e 107 del TUB**, che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma

e le società per la cartolarizzazione dei crediti (SPV)

Gli intermediari finanziari per i quali l'attività di credito al consumo rappresenti più del 50 per cento dell'attività di finanziamento sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio.

Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia informazioni sulla loro clientela e ricevono informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio dei nominativi segnalati e dei soggetti a questi collegati (FLUSSO DI RITORNO MENSILE – MONITORING degli affidati). Essi ricevono, inoltre, informazioni aggregate riferite a categorie di clienti, che non riportano il dettaglio degli intermediari segnalanti. (POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO).

Gli intermediari possono interrogare la Centrale dei rischi per chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. (SERVIZIO DI PRIMA INFORMAZIONE).



Clienti che si rivolgono all'intermediario per un rapporto di credito o di garanzia



Clienti dell'intermediario che non raggiungono la soglia di segnalazione

# Cosa viene segnalato?

Gli intermediari segnalano l'intera posizione nei confronti del singolo cliente se, a fine mese, è pari o superiore ad € 30.000 (11° aggiornamento del 10 novembre 2008 – prima la soglia di censimento era pari ad € 75.000).

Segnalazione entro il 25° giorno successivo al mese di riferimento.

Oggi il sistema è caratterizzato da un'unica centrale dei rischi, che accorpa anche la CRIC, che fino al 31 dicembre 2008 ha operato per raccogliere le informazioni sui finanziamenti di piccolo importo.

Le sofferenze sono rilevate senza limite di importo.

Obblighi informativi: avviso ai clienti in occasione della prima segnalazione in sofferenza.

# Legami tra le posizioni di rischio

Rilevazione nominativa delle posizioni individuali di rischio creditizio.

Valutazione completa grazie alla rilevazione delle forme di coobbligazione ⇒

relazioni di tipo giuridico fra più soggetti solidalmente responsabili nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli intermediari.

Si tratta di: cointestazioni, società di fatto, società semplici, snc, sas e Sapa (limitatamente a soci accomandatari).

Inoltre censiti collegamenti tra:

- Soggetto che rilascia garanzie all'intermediario e il soggetto affidato dall'intermediario medesimo, il cui debito è assistito da tali garanzie;
- Debitore ceduto e soggetto cedente (operazioni factoring, sconto pro soluto e cessione di credito);
- Intermediario cedente e soggetto cessionario nella cessione di crediti da intermediari segnalanti a terzi.

# Accesso ai dati della Centrale dei Rischi

Tutte le persone fisiche e giuridiche possono richiedere gratuitamente la propria CR ad una delle filiali di Banca d'Italia.


Sezione introduttiva che riporta un **prospetto sintetico** delle posizioni di rischio con l'indicazione degli intermediari che hanno segnalato il soggetto nell'ultima data per la quale sono fornite le informazioni. Vengono dettagliate le posizioni cointestate con altri soggetti.

Si prosegue con il **prospetto analitico** che riporta il dettaglio di tutte le segnalazioni per l'intero periodo fornito.

MA COME VENGONO CLASSIFICATI I RISCHI?

# Modalità di rappresentazione dei rischi

Le posizioni individuali di rischio sono comunicate alla CR sulla base di un modello di rilevazione che prevede 5 SEZIONI:



Le sezioni sono a loro volta suddivise in CATEGORIE di censimento.

Le posizioni di rischio sono ulteriormente classificate in funzione di una serie di qualificatori - le VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE- atti a fornire una descrizione più completa delle caratteristiche e della rischiosità delle operazioni.

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE									
Localizzaz.	Durata originaria	Durata residua	Divisa	Import / export	Tipo attività	Censito collegato	Stato del rapporto	Tipo garanzia	Fenomeno correlato

Nelle CLASSI DI DATI vengono rilevati gli importi relativi alle singole operazioni oggetto di censimento.

Classi di dati							
Accordato	Accordato operativo	Utilizzato	Saldo medio	Valore garanzie	Importo garantito	Valore intrinseco	Altri Importi

# Modello di rilevazione

CATEGORIE DI CENSIMENTO		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE											CLASSI DI DATI							
		Localizzazione	Durata originaria	Durata residua	Divisa	Import/export	Tipo attività	Censito collegato	Stato del rapporto	Tipo garanzia	Fenomeno correlato	Qualità del credito	Accordato 31	Accordato operativo 32	Utilizzato 33	Saldo Medio 34	Valore garanzia 35	Importo garantito 36	Valore intrinseco 37	Altri Importi 37
<b>1 CREDITI PER CASSA</b>																				
1.1 rischi autoliquidanti	550200	X		A1	X	X	G		P1	C		M	X	X	X			X		
1.2 rischi a scadenza	550400	X	A	A1	X	X	H		P1	C		M	X	X	X	X		X		
1.3 rischi a revoca	550600	X			X	X			P1	C		M	X	X	X	X		X		
1.4 finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari	550800	X							P2	C		M	X	X	X					
1.5 sofferenze	551000	X							P2	C					X			X		
<b>2 CREDITI DI FIRMA</b>																				
2.1 garanzie connesse con operazioni di natura commerciale	552200	X			X	X			P2				X	X	X					
2.2 garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria	552400	X			X				P2	E			X	X	X					
<b>3 GARANZIE RICEVUTE</b>	553200	X						X	Q1	D							X	X		
<b>4 DERIVATI FINANZIARI</b>	553300	X	B	B1	X		F		P2										X	
<b>5 SEZIONE INFORMATIVA</b>																				
5.1 operazioni effettuate per conto di terzi	554800	X		A1	X	X			P2											X
5.2 crediti per cassa: operazioni in "pool" - azienda capofila	554900	X	B	B1	X					C			X	X	X					
5.3 crediti per cassa: operazioni in "pool" - altra azienda partecipante	554901	X	B	B1	X					C			X	X	X					
5.4 crediti per cassa: operazioni in "pool" - totale	554902	X	B	B1	X					C			X	X	X					
5.5 crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti	555100						I	X	R1											X
5.6 rischi autoliquidanti - crediti scaduti	555150	M							Z											X
5.7 sofferenze - crediti passati a perdita	555200	X																		X
5.8 crediti ceduti a terzi	555400	X					L	X			X									X

# “Legami” riscontrabili nella classificazione dei fidi

## Accorgimenti per la segnalazione

### FIDI PLURIMI

Sono concessi ad una pluralità di soggetti che non rispondono solidalmente dei rispettivi utilizzi.

È necessario per la segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo far riferimento alla ripartizione del fido prevista nella delibera di concessione.

Se gli utilizzi di un soggetto superano la quota attribuitagli, l'accordato degli altri soggetti conseguentemente si riduce.

Se non è stabilita la previsione della ripartizione tra i soggetti, le segnalazioni devono essere fatte adeguando l'accordato e l'accordato operativo all'utilizzo di ciascuno.

### FIDI PROMISCUI

Possono essere utilizzati secondo forme tecniche diverse.

Se non ci sono informazioni relative all'ammontare o al limite di fido concesso in relazione a ciascuna forma tecnica, l'accordato e l'accordato operativo vanno distribuiti secondo l'utilizzato dei diversi rapporti cui si riferisce la linea di credito.

# Crediti per cassa

Seguono l'ordine di rischiosità crescente delle categorie di censimento previste.

- 1) **RISCHI AUTOLIQUIDANTI**: operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata.
- 2) **RISCHI A SCADENZA**: operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata.
- 3) **RISCHI A REVOCA**: comprende le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa.

Confluiscono, inoltre, i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento rischi autoliquidanti (c.d. insoluti).

4) FINANZIAMENTI A PROCEDURA CONCORDATA E ALTRI FINANZIAMENTI PARTICOLARI: devono essere segnalati i crediti, assistiti da una specifica causa di prelazione, concessi a organi di procedura concordata.

Inoltre vanno segnalati gli affidamenti, concessi a soggetti in stato di insolvenza, per i quali sia stata specificamente consentita la segnalazione tra gli “impieghi vivi”.

5) SOFFERENZE: riguardano un'esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertata giudizialmente, o in situazioni equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito.

# Precisazioni ulteriori per le sofferenze

L'ammontare segnalato è pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente effettuati.

Una volta eliminata rimane nelle segnalazioni pregresse.

Il passaggio dei crediti a sofferenza, la ristrutturazione del credito o la regolarizzazione di posizioni in precedenza segnalate come tali devono essere segnalate entro 3 giorni lavorativi successivi all'accertamento.



Attenzione: gli intermediari devono informare per iscritto il cliente la prima volta che lo segnalano a sofferenza, ma non si tratta di una richiesta di consenso!

# Crediti di firma

Due categorie di censimento:

- garanzie che assistono operazioni di natura commerciale
- garanzie rilasciate a copertura di operazioni di natura finanziaria

Comprende le accettazioni, gli impegni di pagamento, i crediti documentari, gli avalli, le fideiussioni e le altre garanzie rilasciate dagli intermediari, con le quali essi si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi.

# Garanzie ricevute

Si tratta di garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti.

Devono essere segnalate:

- garanzie reali rilasciate da soggetti diversi dall'affidato;
- le garanzie personali di “prima istanza”;
- le garanzie personali di “seconda istanza” la cui efficacia è condizionata all'accertamento dell'inadempimento del debitore principale e degli eventuali garanti di prima istanza.

La segnalazione deve essere effettuata a nome del soggetto che ha prestato la garanzia.

# Derivati finanziari

Confluiscono nella categoria di censimento “derivati finanziari” i contratti derivati negoziati sui mercati over the counter (c.d. OTC, ad es. swaps, fras, opzioni).

Deve essere segnalato nella classe di dati “valore intrinseco” il fair value positivo dell'operazione, ovvero il credito vantato dall'intermediario nei confronti della controparte alla data di riferimento della segnalazione, al netto degli eventuali accordi di compensazione contrattuali stipulati tra le parti.

# Centrale dei rischi:

- ▶ la valenza delle informazioni

## 5) SEZIONE INFORMATIVA

- a) Operazioni effettuate per conto di terzi
- b) Crediti per cassa: operazioni in pool
- c) Crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari
- d) Rischi autoliquidanti: crediti scaduti
- e) Sofferenze: crediti passati a perdita
- f) Crediti ceduti a terzi

## a) Operazioni effettuate per conto di terzi

In questa categoria rientrano i finanziamenti erogati a valere su:

- Fondi pubblici: l'organo deliberante è esterno (Ente Locale); la gestione costituisce un servizio per l'IF per il quale riceve provvigione o commissione forfait (attività istruttoria, erogazione, riscossione, riversamento somme per conto dell'EL). Eventuale assunzione di rischio -> sez. *crediti di firma*, cat. Garanzie connesse a operazioni di natura finanziaria
- Fondi di terzi in amministrazione, per la quota non comportante l'assunzione di rischio da parte dell'IF. Eventuale quota comportante rischio -> *crediti per cassa*


## b) Crediti per Cassa, operazioni in pool

Vengono rilevate informazioni aggiuntive sui prestiti sindacati, distinguendo in base al ruolo svolto dall'ente segnalante.

- Azienda capofila (coordina il finanziamento) deve effettuare due diverse segnalazioni:
  - *crediti per cassa: operazioni in pool – azienda capofila*, la quota di finanziamento a proprio carico;
  - *crediti per cassa: operazioni in pool – totale*, l'ammontare complessivo del prestito erogato dal pool.
- Azienda partecipante (eroga una parte del debito) segnala:
  - *crediti per cassa: operazioni in pool – altra azienda partecipante*, per la propria quota di pertinenza.

## c) Crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari

Si segnala il valore nominale dei crediti (a nome del debitore ceduto) acquisiti tramite operazioni di:

- Factoring
  - Operazioni di sconto pro soluto
  - Operazioni di cessione del credito
- pro soluto  
pro solvendo
- 

A livello di variabili di classificazione:

- ✓ «tipo attività»: viene precisato se si tratta di factoring, sconto o cessione.
- ✓ «stato del rapporto»: evidenzia la natura della cessione: pro soluto o pro solvendo così come se si tratta di crediti scaduti.
- ✓ «censito collegato»: indica il codice CR del soggetto cedente.

## d) Rischi autoliquidanti: crediti scaduti

(RA: fonte di rimborso predeterminata = smobilizzo crediti non ancora scaduti). Si segnala il valore nominale dei crediti (a nome del soggetto cedente) scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione.

Nella variabile di classificazione «stato del rapporto» bisogna distinguere i crediti che, alla data di rilevazione, risultano:

- impagati
- pagati

La segnalazione riguarda solo i crediti non in sofferenza ceduti da società non finanziarie e famiglie produttrici, residenti e non residenti.

## e) Sofferenze: crediti passati a perdita-1

Crediti in sofferenza che l'IF, con apposita delibera, ha valutato:

- non recuperabili; oppure
- non ha ritenuto opportuno intraprendere i relativi atti di recupero

In tale categoria rientrano anche le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di:

- accordi transattivi con la clientela
- concordato preventivo
- concordato fallimentare remissorio

La segnalazione delle perdite (stock accumulato) avviene per l'intera durata del rapporto creditizio, indipendentemente dall'importo, a condizione che l'IF abbia effettuato una segnalazione a sofferenza a nome del medesimo cliente nel mese di rilevazione o in quello precedente.

La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito:

- è stato interamente passato a perdita; oppure
- è stata rimborsata la parte non passata a perdita

## e) Sofferenze: crediti passati a perdita-2

Cessione di crediti in sofferenza tra IF:

- IF cedente deve segnalare lo stock delle perdite alla data di cessione (+ eventuale perdita da cessione)
- IF cessionario deve segnalare tra i crediti passati a perdita un importo pari alla differenza tra:
  - { totale credito verso il cliente
  - { prezzo di acquisto

## f) Crediti ceduti a terzi

Cessione di credito da parte degli IF segnalanti a società di cartolarizzazione o ad altri soggetti

L'IF cedente deve segnalare (esclusivamente per il mese in cui avviene la cessione) a nome del debitore ceduto un importo pari al debito di quest'ultimo – indipendentemente dal prezzo di cessione.

Se il cessionario è un IF partecipante al servizio CR, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria.

# Moratoria sui debiti

03.08.09 -> entra in vigore «Avviso comune» sottoscritto da ABI, Confindustria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentanze Osservatorio permanente sui rapporti tra banche ed imprese

Obiettivo -> in periodo di crisi, dare respiro e nuova liquidità alle PMI per consentire la ripresa economica

Mezzi -> accordo interviene tramite:

- Sospensione per 12 mesi del pagamento delle quote di capitale delle rate di mutuo
- Sospensione per 12 mesi o per 6 mesi dal pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing immobiliare e mobiliare
- Allungamento fino ad un massimo di 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa (in particolare operazioni di anticipazione di crediti)

Condizione necessaria è che il credito sia richiesto in pagamento solo alla banca che abbia effettuato l'anticipazione stessa.

A fine 2010 la domande di sospensione dei debiti hanno raggiunto quota 252.134; la liquidità generata è stata di circa € 13,5 Mld. L'Avviso, scaduto a fine 01/2011, è stato prorogato fino a fine 07/2011 -> 31.12.2011 (abi.it)

# Past due

Nuova tipologia di default introdotta da Basilea II: un cliente (che non sia già a incaglio o in sofferenza) è considerato in «past due» quando presenta crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90 giorni.

○B/T: effettuati pagamenti senza incasso come contropartita

○M-L/T: mancato pagamento rate di finanziamento

In considerazione peculiarità Italia («past due» tecnici per lassismo gestionale o calcolo economico, non per effettivo dissesto finanziario):  
deroga -> default dopo 180 giorni.

Scadenza deroga: fine 2011; le banche ITA già dal 2009 hanno comunque adottato la scadenza dei 90 giorni.

La deroga causa(va) distorsioni nel calcolo dei requisiti patrimoniali: dato che la PD si basa sull'osservazione storica dei default, se il termine rimane 180 gg (anziché 90 gg), minore è il numero di affidati considerati in default e di conseguenza PD e patrimonio di vigilanza risultano a loro volta inferiori al dovuto.

# VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

Dieci qualificatori che descrivono natura e caratteristiche delle categorie di censimento, aumentando così il contenuto informativo delle segnalazioni.

- Localizzazione
- Durata originaria
- Durata residua
- Divisa
- Import-export
- Tipo di attività
- Censito collegato
- Stato del rapporto
- Tipo di garanzia
- Fenomeno correlato
- Qualità del credito

## a) Stato del rapporto = situazione dei crediti-1

Relativamente alle categorie di censimento:

- Rischi autoliquidanti
- Rischi a scadenza
- Rischi a revoca

Lo «stato del rapporto» evidenzia situazioni:

- ad incaglio: clienti in temporanea difficoltà ma con prevedibile recupero in un congruo periodo di tempo
- ristrutturati: rapporti contrattuali modificati o accesi a seguito di ristrutturazione (deterioramento condizioni eco/fin del debitore -> modifica condizioni contrattuali originali: riscadenzamento, riduzione debiti/interessi, etc.)
- inadempimenti persistenti: crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90/180 giorni

## a) Stato del rapporto = situazione dei crediti-2

Ad incaglio: relativa all'intera posizione -> indicata su tutte le linee di credito.

Invece, ristrutturazione & inad. persistenti -> singole linee di credito.

Ristrutturato: permane sulla singola linea sino all'estinzione.  
Salvo che:

- Trascorsi almeno 2 anni dalla ristrutturazione, l'IF attesti il rientro in bonis o l'avvenuto recupero della solvibilità e la mancanza di inadempimenti su tutte le linee di credito
- Alla 1° inadempienza sul credito ristrutturato, l'IF deve segnalare l'intera posizione del cliente tra gli incagli o le sofferenze (a seconda della solvibilità)

## a) Stato del rapporto = situazione dei crediti-3

«garanzie ricevute», lo stato indica:

- l'eventuale attivazione della garanzia con esito negativo (il garante non ha fatto fronte agli impegni nel tempo previsto)
- negli altri casi, il valore della garanzia (non attivata)

«crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti», distinzione tra:

- crediti scaduti
- crediti non scaduti

«rischi autoliquidanti – crediti scaduti», differenza tra:

- crediti scaduti e pagati
- crediti scaduti e impagati

# I) Nuove codifiche «stato del rapporto»: circolare BI 139/1991 13° aggiornamento (04.03.10)

Da giugno 2010, nuovi codici per segnalare se il credito è oggetto di contestazione ufficiale -> Obbligo di segnalare rapporti contestati presso Autorità terze (Autorità Giudiziaria, Garante della privacy, Arbitro Bancario Finanziario, etc.).

- La segnalazione deve scattare nel momento in cui l'IF riceve formale comunicazione della pendenza del giudizio e finisce nel momento in cui l'organo giudicante si esprime.
- Alla voce «stato del rapporto» il nuovo codice distingue direttamente lo stato del credito.

## II) Nuove codifiche «stato del rapporto»: circolare BI 139/1991 13° aggiornamento (04.03.10)

Il nuovo sistema di codificazione riguarda le categorie di censimento:

- Rischi autoliquidanti
- Rischi a revoca
- Rischi a scadenza
- Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari
- Sofferenze
- Garanzie o operazioni di natura commerciale e finanziaria
- Garanzie ricevute
- Derivati finanziari
- Operazioni effettuate per conto di terzi
- Crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti

# CLASSI DI DATI

Nelle otto «classi di dati» vengono rilevati gli importi relativi alle singole operazioni. Gli importi sono espressi in euro:

- 1) Accordato
- 2) Accordato operativo
- 3) Utilizzato
- 4) Saldo medio
- 5) Valore garanzia
- 6) Importo garantito
- 7) Valore intrinseco ed altri importi
- 8) Divieto di compensazione

# 1,2) accordato e accordato operativo-1

Crediti per cassa (e operazioni in pool rilevate nella sezione informativa):

- *Accordato*: credito che gli organi competenti dell'IF hanno deciso di concedere al cliente
- *Accordato operativo*: ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto proveniente da un contratto perfetto ed efficace.

NB Se l'IF non ha prestabilito l'ammontare del fido, l'importo da segnalare è quello *utilizzato* risultante a fine mese (es.: PcT, riporti)

Le segnalazioni riguardano:

- gli ampliamenti di fido richiesti dal cliente

Mentre non riguardano:

- massimali operativi che l'IF ha predeterminato a favore della clientela
- i fidi (o gli ampliamenti di fidi) deliberati in assenza di specifica richiesta del cliente (cd. fidi interni)

Tali fidi devono essere segnalati dal momento in cui l'affidamento è formalizzato ed accettato dalla clientela.

# 1,2) accordato e accordato operativo-2

Azzeraamento importi segnalati:


- recesso IF, oppure
- altro evento estintivo del contratto

Adeguamento importi segnalati:

- riduzione linee di credito

Mantenimento della segnalazione:

- proroga del fido
- rinegoziazione del credito



*Solo se formalizzate*

# 1,2) accordato e accordato operativo-3

Affidamento: precedente -> nuovo

Nel caso di delibera di un affidamento che preveda contestuale estinzione di altro finanziamento ancora in corso, l'accordato della nuova operazione assorbe quello precedente.

Tuttavia, sino al momento dell'erogazione del finanziamento, l'accordato operativo deve registrare l'importo dell'operazione preesistente.

In particolare:


- Se le operazioni sono della *stessa natura*, nell'accordato va indicato il maggiore tra gli importi del finanziamento precedente e nuovo.
- Se la nuova operazione è di *natura diversa*:
  - ✓ sino al momento dell'erogazione: l'accordato della nuova delibera deve essere segnalato nella categoria di censimento dove viene segnalato l'utilizzato della precedente operazione. Invece, l'eventuale margine deve essere segnalato nella categoria di censimento della nuova operazione.
  - ✓ all'atto dell'erogazione: le segnalazioni devono tener conto delle caratteristiche della nuova operazione.

# 1,2) accordato e accordato operativo-4

## Crediti di firma

- accordato: ammontare delle garanzie che l'IF ha deliberato di prestare
- accordato operativo: ammontare garanzie che l'IF si è impegnato a prestare sulla base di un contratto perfetto ed efficace

### 3) Utilizzato-1



L'utilizzato corrisponde al saldo contabile di fine mese, rettificato delle partite in sospeso o viaggianti, ovunque contabilizzate, di cui sia possibile individuare, entro i termini della segnalazione, il conto di destinazione finale.

### 3) Utilizzato-2

In particolare:

- Le competenze per spese ed interessi, maturate periodicamente sulle aperture di credito in c/c, vanno segnalate con riferimento alla fine del periodo di competenza.
- Le competenze e gli interessi da percepire vanno segnalati solo se relativi a crediti in mora, ricompresi nella categoria di censimento relativa alle operazioni alla quali si riferiscono.

## 4) Saldo medio

Classe di dati prevista solo per:

- Apertura di credito in c/c a scadenza
- Rischi a revoca

Media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese.

Segnalazione dovuta solo per i finanziamenti in essere alla data della rilevazione.

## 5) Valore garanzia-1

La classe «valore garanzia» viene valorizzata solo per la sezione «garanzie ricevute». Tale valore determina, a seconda del tipo di garanzia:

- personale: il limite dell'impegno assunto dal garante
- reale: il valore del bene dato in garanzia

Se il garante, in riferimento alla medesima linea di credito, ha dato una pluralità di garanzie, l'IF deve indicare:

- l'importo della garanzia di maggior valore, se l'IF può escutere una sola delle garanzie
- l'importo complessivo delle garanzie, se l'IF può escuterle tutte.

## 5) Valore garanzia-2

Quantificazione del valore del bene dato in garanzia:

- *Ipoteca*: minore tra il valore dell'iscrizione ipotecaria e quello di stima o perizia del bene ipotecato. Per le iscrizioni di grado successivo al 1°, il valore di stima o perizia deve essere considerato:
  - al netto delle preesistenti iscrizioni ipotecarie (se effettuate da altri IF), oppure
  - al netto del capitale residuo del credito relativo alle preesistenti iscrizioni (ove siano state eseguite su richiesta del medesimo IF)
- *Pegno*: valore di mercato oppure di stima o perizia

## 6) Importo garantito

- Crediti per cassa (tutti tranne fin. a proc. concors. e altri fin. particolari): minore tra quanto indicato nell'«utilizzato» e il valore del bene oggetto della garanzia.
- Garanzie ricevute: minore tra il valore della garanzia e l'importo utilizzato dal garantito

## 5,6) valore garanzia e importo garantito

Qualora la garanzia reale o personale assista un fin. con rimborso rateale e sia prevista la sua riduzione in proporzione alle quote di capitale rimborsate -> tali importi devono essere opportunamente ridotti

In caso di inadempimento del debitore principale, tali importi devono comprendere (se previsto nel contratto di garanzia):

- + quota capitale
- + spese
- + interessi di mora

## 7) Valore intrinseco ed altri importi


«Valore intrinseco»: fair value positivo dei derivati finanziari

«Altri importi»:

- Operazioni effettuate per conto di terzi: debito a scadere, maggiorato delle rate scadute ed in mora e relativi interessi
- Crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti: valore nominale dei crediti
- Rischi autoliquidanti – crediti scaduti: valore nominale dei crediti
- Crediti ceduti a terzi: debito del cliente, indipendentemente dal prezzo di cessione
- Sofferenze – crediti passati a perdita: ammontare delle perdite alla data di rilevazione

## 8) Divieto di compensazione

Oggetto di segnalazione alla CR: solo voci di debito della clientela nei confronti degli IF



non è consentito effettuare compensazioni tra conti debitori e conti creditori (risulterebbe sottostimata l'effettiva esposizione della clientela; inoltre, non sempre l'IF può rivalersi sulle partite positive in caso di insolvenza del cliente affidato).

Partite a credito non possono rettificare l'importo da segnalare ove l'IF non abbia correlativamente aggiornato le proprie evidenze contabili.

# Centrale dei rischi:

- ▶ procedure e gestione delle informazioni  
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI PARTICOLARI

## FACTORING

- Il factoring è un tipo di contratto con il quale il cedente si impegna a cedere tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto professionale .
- Per le operazioni di factoring vanno prodotte distinte segnalazioni a nome del cedente e del debitore ceduto.

- Anticipi concessi dall'intermediario a fronte di crediti già sorti vanno segnalati a nome del soggetto cedente nella categoria di censimento "rischi autoliquidanti", valorizzando la variabile di classificazione "tipo attività".
- Se il soggetto cedente è una società finanziaria o una famiglia produttrice va inoltre prodotta una segnalazione nella categoria di censimento "rischi autoliquidanti-crediti scaduti".
- Il valore nominale dei crediti acquisiti deve essere segnalato a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento "crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari-debitori ceduti"; nella variabile di classificazione "censito collegato" va indicato il codice CR del cedente.

- In caso di inadempimento del debitore ceduto l'intermediario deve continuare a segnalare gli anticipi corrisposti al soggetto cedente nella categoria "rischi autoliquidanti" e i crediti scaduti nella categoria "crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari-debitori ceduti", avvalorando coerentemente la variabile di classificazione "stato del rapporto".
- Dalla rilevazione successiva i crediti scaduti devono essere segnalati ove ne ricorrano i presupposti nelle categorie "rischi a revoca" o "sofferenze" a nome del debitore ceduto se la cessione è pro soluto o a nome del soggetto cedente se è pro solvendo.
- Coerentemente va adeguata la posizione di rischio del cedente segnalata tra i "rischi autoliquidanti".

# S.B.F., ANTICIPI SU FATTURE, EFFETTI ED ALTRI DOCUMENTI CONTABILI

- Anticipi concessi dall'intermediario a fronte di crediti acquisiti con operazioni salvo buon fine e anticipi sulle fatture, effetti e altri documenti commerciali vanno segnalati, a nome del soggetto cedente, nella categoria di censimento "rischi autoliquidanti" purchè l'intermediario segnalante abbia un mandato irrevocabile all'incasso o i crediti siano domiciliati per il pagamento presso i propri sportelli.

- Se il soggetto cedente è una società non finanziaria o una famiglia produttrice va prodotta a nome di quest'ultimo anche una segnalazione nella categoria “rischi autoliquidanti-crediti scaduti”.
- Qualora gli effetti e gli altri documenti acquisiti dall'intermediario risultino scaduti e impagati le relative posizioni di rischio devono essere segnalate nella categoria di censimento “rischi a revoca” o tra i “crediti in sofferenza” se ne ricorrono i presupposti.

# SCONTO DI PORTAFOGLIO

- Lo sconto di portafoglio è un contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto tramite cessione s.b.f. del credito stesso.
- Tali operazioni devono essere segnalate nella categoria di censimento “rischi autoliquidanti” a nome del soggetto cedente, indicando nella classe di dati “utilizzato” l'importo corrispondente valore nominale degli effetti a scadere.

- Per le operazioni di sconto con “fido a rientro”, nelle classi di dati “accordato” e “accordato operativo” deve essere indicato lo stesso importo dell'utilizzato.
- Se soggetto cedente è una società non finanziaria o una famiglia produttrice va inoltre prodotta una segnalazione nella categoria “rischi autoliquidanti-crediti scaduti”.
- In caso di inadempimento del debitore ceduto, il valore degli effetti scaduti e impagati va segnalato nella categoria “rischi a revoca” o tra i “crediti in sofferenza”.

E' necessario però fare una distinzione, vanno segnalati:

- A nome del debitore ceduto nel caso in cui il credito sia stato scontato pro-soluto;
- A nome del cedente se il credito è stato scontato pro-solvendo e all'inadempimento del debitore ceduto si è accompagnato l'inadempimento del soggetto cedente.

# FINANZIAMENTI A FRONTE DI CESSIONI DI CREDITO DA CLIENTELA DIVERSA DA INTERMEDIARI

- Categoria di censimento: “rischi autoliquidanti”.
- Segnalazione effettuata a nome del soggetto cedente sia in caso di cessione pro-solvendo che pro-soluto, indicando nelle classi di dati “accordato” e “accordato operativo”.
- In caso di cessione l’intermediario deve fare una segnalazione a nome del debitore ceduto nella categoria “crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari-debitori ceduti”, indicando il codice CR del soggetto cedente nella variabile di classificazione “censito collegato”.

# OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITO DA INTERMEDIARI

- Categoria di censimento: “crediti ceduti a terzi”.
- Intermediario cedente deve segnalare a nome del debitore ceduto il valore nominale del credito oggetto di cessione, indicando nella variabile di classificazione “censito collegato” il codice CR del cessionario.

# LEASING FINANZIARIO

- Categoria di censimento: “rischi a scadenza” valorizzando opportunamente la variabile di classificazione “tipo attività”.
- Nelle classi di dati “accordato” e “accordato operativo” deve essere segnalato l’ammontare dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria, cioè la somma delle quote capitale dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto desumibile dal piano di ammortamento in base al tasso interno di rendimento.

- Nella classe di dati “utilizzato” deve essere indicato il medesimo importo maggiorato, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, dei canoni (quota capitale e interessi) scaduti e non rimborsati, dei relativi oneri accessori (IVA, commissioni, spese), nonché delle fatture scadute e non pagate emesse dall'intermediario per spese di carattere accessorio non ricomprese nei canoni (es. imposta di registro)

# PREFINANZIAMENTO DI MUTUO

- Consente di ottenere un anticipo di capitale; consiste in un prefinanziamento che copre il periodo che va dalla firma del contratto di mutuo fino all'erogazione dello stesso, momento in cui verrà estinto il prefinanziamento.
- Le operazioni di prefinanziamento di mutuo anche se poste in essere dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo devono essere segnalate autonomamente rispetto al mutuo nella categoria “rischi autoliquidanti”.
- L'importo deliberato relativo al al mutuo deve essere segnalato per l'intero ammontare nella classe di dati “accordato” della categoria di censimento “rischi a scadenza”.

# MUTUI E ALTRE OPERAZIONI A RIMBORSO RATEALE

- Categoria di censimento: “rischi a scadenza”.
- Nella classe di dati “accordato” deve figurare inizialmente un importo pari al fido deliberato. Una volta avuto inizio l’ammortamento deve figurare un importo corrispondente al debito a scadere in linea capitale, comprensivo della quota in linea capitale delle rate scadute e non in mora.
- Nella classe di dati “utilizzato” va segnalato il medesimo importo, maggiorato delle eventuali rate scadute e in mora (capitale+interessi).

# OPERAZIONI DI ACCOLLO

- In caso di accollo di mutuo da parte di un terzo (accollante) senza deliberazione del debitore originario (accollato), la segnalazione nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa deve essere effettuata al solo nome dell'accollante.
- La posizione dell'accollato deve essere convenzionalmente segnalata tra le garanzie ricevute, indicando nelle classi di dati “valore garanzia” e “importo garantito” un importo pari a quello della classe “utilizzato” relativo all'operazione segnalata tra i crediti per cassa.

# CARTE DI CREDITO

- Categoria di censimento: “rischi a scadenza”.
- Se beneficiario opta per rimborso a saldo, non deve essere effettuata alcuna segnalazione, va però segnalato nell’ambito della categoria di censimento “rischi a revoca” l’eventuale sconfinamento sul conto di addebito derivante dal mancato rimborso del cliente alla scadenza prevista.
- Devono essere segnalati ella stessa categoria di censimento e per lo stesso importo nella classi di dati “accordato”, “accordato operativo”, utilizzato” gli eventuali anticipi tecnici risultanti a fine mese per effetto dello sfasamento temporale tra il momento dell’accredito dell’esercente ed il rimborso da parte del cliente.

# 1) PRONTI CONTRO TERMINE E

## 2) RIPORTI ATTIVI

1. Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario segnalante acquista a pronti una determinata quantità di titoli e contestualmente rivende a termine al medesimo cliente un pari quantitativo di titoli della stessa specie a un prezzo prestabilito.
2. Operazione con la quale l'intermediario segnalante acquista, verso corrispettivo di un prezzo, la proprietà di titoli di credito ricevuti dalla controparte che si impegna a ritrasferire alla scadenza convenuta verso rimborso del prezzo di acquisto aumentato nella misura prestabilita.

- Categoria di censimento: “rischi a scadenza” valorizzando opportunamente la variabile di classificazione “tipo attività”.
- Nella classe di dati “utilizzato” va indicato il prezzo corrisposto a pronti dall’intermediario; stesso importo va indicato nelle classi di dati “accordato” e “accordato operativo” nei casi in cui il fido non sia stato predeterminato.

# OPERAZIONI IN POOL

- Categorie di censimento “crediti per cassa” o “crediti di firma” a seconda della loro natura.
- Ciascun intermediario deve segnalare la quota di rischio con la quale partecipa all’operazione; anche nell’ipotesi in cui uno o più partecipanti al pool si impegnino a erogare l’intero importo in caso di inadempimento da parte degli altri intermediari.

# LETTERE DI PATRONAGE

- Sono dichiarazioni rilasciate ad una banca da un soggetto in sostituzione di una fidejussione vera e propria al fine di ottenere, rinnovare o mantenere un finanziamento ad una sua partecipante o controllata.
- E' necessario premettere che rientrano nel novero delle garanzie censite dalla CR le sole lettere redatte in forma impegnativa; comportano un'obbligazione di garanzia per la società patrocinate cioè un impegno ad adempiere alle obbligazioni assunte dalla società patrocinate nei confronti di terzi.

- Categoria di censimento: “crediti di firma” e/o “garanzie ricevute” a seconda che siano state rilasciate o ricevute dall’intermediario segnalante
- Se non è predeterminato il limite massimo dell’impiego assunto dal garante:
  1. Per i crediti di firma nelle classi “accordato” e “accordato operativo” deve essere convenzionalmente indicato il medesimo importo della classe “utilizzato”
  2. Per le garanzie ricevute nella classe di dati “valore di garanzia” deve essere indicato lo stesso importo segnalato nella classe di dati “importo garantito”.

# GARANZIE RILASCIATE SU ORDINE DI ALTRI INTERMEDIARI

- Va effettuata a nome del beneficiario della garanzia, dall'intermediario che assume il rischio dell'operazione.
- Se credito di firme rilasciato sia controgarantito, l'intermediario garante deve segnalare la garanzia tra i “crediti di firma” a nome dell'intermediario beneficiario e quest'ultimo deve segnalare l'intermediario garante nella categoria “garanzie ricevute”.

# PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

E' prevista una permanente interazione con gli intermediari che sono tenuti a trasmettere le informazioni ogniqualvolta si presenti l'esigenza segnaletica, senza cadenza prestabilita, fatta eccezione per le segnalazioni di importo di fine mese.

Lo scambio delle informazioni deve avvenire secondo i criteri previsti nel fascicolo di documentazione tecnica "modalità di scambio delle informazioni concernenti il servizio centralizzato dei rischi". Le segnalazioni trasmesse dagli intermediari sono dette MESSAGGI, mentre le segnalazioni trasmesse dalla centrale dei rischi sono denominate COMUNICAZIONI.

Per assicurare l'affidabilità dei dati sono stati previsti strumenti e programmi di controlli delle informazioni trasmesse dagli intermediari partecipanti. Banca d'Italia fornisce agli intermediari un programma di diagnostica cui vengono sottoposte le segnalazioni prima di essere trasmesse; tale programma evidenzia gli errori che gli intermediari devono provvedere a eliminare. Viene inviata all'intermediario una comunicazione nella quale viene descritta l'anomalia riscontrata.

Gli intermediari devono comunicare mensilmente alla CR tutte le informazioni di rischio della propria clientela rientranti nei limiti del censimento; tali informazioni devono essere comunicate utilizzando l'apposito messaggio e devono pervenire alla CR non oltre il 25esimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

# GESTIONE DEI DATI ANAGRAFICI

Presso la CR è presente un'anagrafe dei soggetti nella quale sono registrati e identificati con un codice tutti i soggetti cui si riferiscono le informazioni raccolte da Banca d'Italia. Tale anagrafe è alimentata con informazioni acquisite da pubblici registri, elenchi, albi ufficiali o trasmesse dai segnalanti.

I soggetti registrati in anagrafe sono suddivisi in tipologie predefinite:

- persone fisiche
- società residenti
- pubblica amministrazione
  - altri soggetti residenti
- società ed enti NON residenti
  - cointestazioni

# LIMITI CR

- Soffre di un ritardo temporale, si parla di 40-70 giorni, che rende impossibile alle banche la consultazione della situazione attuale del cliente.
- Le banche possono consultare i dati su un orizzonte temporale di massimo 36 mesi.
- La banca fa le sue considerazioni utilizzando un documento proprio, diverso dalla centrale dei rischi cui ha accesso il soggetto segnalato e molto meno ricco di informazioni.
- Il soggetto segnalato deve confrontarsi con la banca sulla base di un documento, quello a lui fornito da Banca d'Italia che fino a Dicembre 2010 era di difficile comprensione per un non addetto ai lavori.

# NOVITA' INTRODOTTE NEL 2010

Nel primo semestre è avvenuto il 13esimo aggiornamento della circolare Banca d'Italia n.139; sono state introdotte le seguenti novità:

- obbligo da parte degli intermediari di avvisare i clienti in occasione della prima segnalazione a sofferenza.
- obbligo da parte degli intermediari di rettificare senza ritardo le segnalazioni relative a posizioni di rischio oggetto di ordini impartiti dall'autorità giudiziaria. Se l'ordine parte direttamente da Banca d'Italia il termine massimo è di 3 giorni lavorativi; scaduto il termine scattano le sanzioni.
- obbligo di segnalare eventuali rapporti contestati a presso autorità terze rispetto alle parti. La segnalazione deve scattare dal momento in cui l'intermediario riceve formale comunicazione della pendenza del giudizio e finisce nel momento in cui l'organo giudicante si esprime.

# RIVOLUZIONE DEL DICEMBRE 2010

- Da Dicembre 2010 la CR può essere ricevuta tramite posta elettronica certificata; dato che questo strumento è obbligatorio per tutte le nuove imprese e da inizio 2012 per tutte le aziende costituite prima di Gennaio 2009, si presuppone che Banca d'Italia abbia voluto snellire il processo di istanza ai propri uffici territoriali.
- E' stata creata una sezione introduttiva che riporta un prospetto sintetico delle posizioni di rischio dell'ultimo mese che da un immediato riassunto degli importi affidati e nel caso sia previsto anche dell' "accordato" e dell' "accordato operativo".

Concludendo, dalle citate novità emerge l'intento di Banca d'Italia di arricchire la normativa e l'impianto informativo della CR al fine di tutelare i soggetti affidati e di garantire un corretto funzionamento del sistema informativo al servizio di un sistema creditizio più stabile e con una qualità degli impieghi migliore.

# Riferimenti bibliografici:

- Lenoci F. – Peola S. (2011) Nuova centrale dei rischi, IPSOA – par.1.4, 2.4 e da 3.1 a 3.10;
- Forestieri (2009) Corporate & Investment Banking, EGEA;
- Borroni M. – Oriani M. (2002), Le operazioni bancarie, Il Mulino;
- Anolli M. – Locatelli R. (2001), Le operazioni finanziarie, Il Mulino;
- [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) – circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti;
- [www.tuttocentralerischi.it](http://www.tuttocentralerischi.it).